

*“Tutorial illeciti amministrativi ambientali”*

**Il pagamento in misura ridotta non è una licenza di abrogazione dei massimi edittali**

**A cura della dott.ssa Stefania Pallotta**

Un equivoco frequente in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio riguarda il rapporto intercorrente tra la presentazione delle difese e l'effettuazione del pagamento in misura ridotta. Spesso il destinatario della contestazione ambientale chiede agli uffici del contenzioso l'esame delle sue memorie difensive entro il termine massimo di sessanta giorni dalla notifica del verbale, asserendo che altrimenti sarebbe pregiudicata la sua facoltà di pagare in misura ridotta nei termini di legge.

Questa pretesa non ha alcun fondamento, giuridico e logico. Vediamo perché.

La legge accorda agli interessati un termine di sessanta giorni per pagare in misura ridotta e di trenta giorni per difendersi (rispettivamente, artt. 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689). La diversa estensione temporale dei due termini non implica affatto che l'autorità amministrativa debba concludere il procedimento entro la scadenza del termine per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

Come ormai chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento amministrativo sanzionatorio deve concludersi nel termine quinquennale di prescrizione, poiché le Sezioni Unite della Cassazione<sup>1</sup> hanno escluso l'applicabilità ai procedimenti sanzionatori del diverso termine dettato dall'art. 2, comma 3 della legge 7 aprile 1990, n. 241. La legge n. 689/1981 non contiene alcuna disposizione che statuisca, a pena di decadenza o comunque di invalidità o di inefficacia, un termine per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione, se non quello di prescrizione stabilito dall'art. 28 della legge n. 689/1981. Dunque, esigere dagli uffici sanzionatori la conclusione del procedimento nel termine accordato dalla legge per il versamento della somma in misura ridotta non trova alcun fondamento nella legge e confligge con i principi sulla durata del procedimento sanzionatorio enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione.

D'altronde, sarebbe assurdo pretendere dall'autorità amministrativa una decisione entro il termine previsto per la conciliazione amministrativa, salvo poi ammettere il pagamento in misura ridotta in

---

<sup>1</sup> Cass. civ., S.U., 27 aprile 2006, n. 9591. In senso conforme, *ex multis*, Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2011, n. 29761

caso di decisione non gradita al trasgressore. In questo modo si finirebbe per addomesticare gli importi delle sanzioni previsti dalla legge, con una conseguente abrogazione di fatto dei massimi edittali delle sanzioni. L'ordinamento giuridico non può tollerare che un meccanismo deflattivo come il pagamento in misura ridotta si trasformi in una sorta di licenza a commettere gli illeciti amministrativi ambientali incorrendo, al massimo, nella misura ridotta della sanzione.

Invece, il pagamento in misura ridotta rappresenta un beneficio offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, tale da evitare che questi si protraggano fino all'adozione del provvedimento finale applicativo della sanzione.<sup>2</sup> Nella fisiologia del procedimento sanzionatorio, difesa e oblazione sono facoltà alternative. L'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione non solo non ha alcun obbligo di adottare il provvedimento entro il termine stabilito per il pagamento in misura ridotta, ma anzi deve attendere il decorso di quel termine. Infatti, fino a quando è ammissibile la conciliazione amministrativa, la p.a. non può privare il cittadino della facoltà di pagamento in misura ridotta accordatagli dalla legge.

7 luglio 2013

Stefania Pallotta

Stefania Pallotta

*Pubblicato 11 luglio 2013*

---

<sup>2</sup> In tal senso, Corte cost., ordinanza 20 febbraio 2007, n. 46.